

		STATUTO
		della "Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo - ETS"
		- ENTE FILANTROPICO - ENTE DEL TERZO SETTORE
		TITOLO I
		COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
		ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE
		È costituita, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
		117 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile e
		relative disposizioni di attuazione, nonché ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108 "Di-
		sposizioni in materia di usura" la Fondazione Antiusura sotto la denominazione "Fondazio-
		ne Antiusura San Matteo Apostolo - Ente Filantropico - Ente del Terzo Settore", (nel pre-
		sente statuto indicata anche semplicemente come Fondazione).
		La Fondazione ha personalità giuridica ed è iscritta, ai sensi del Regolamento della Re-
		gione Calabria n. 1 del 10 maggio 2001 di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361,
		nell'apposito Registro delle persone giuridiche di Diritto Privato, al numero 125 e all'ana-
		grafe ONLUS fin dal 29 giugno 2017 al n. 0016133.29-06-2017-U con codice fiscale
		93002080781;
		Con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo ONLUS sarà so-
		stituito con "Ente Filantropico - ETS".
		ARTICOLO 2 - SEDE
		La sede della Fondazione è stabilita nel Comune di Cassano all'Ionio (CS), con indirizzo,
		attualmente, al Vico I Terme, civico 5.
		L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire fi-
		liali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017,
		tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Set-

tore (R.U.N.T.S).

ARTICOLO 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata ed opera nell'ambito della Regione Calabria.

TITOLO II

SCOPO - PATRIMONIO

ARTICOLO 4 - SCOPO

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e dell'assistenza sociale ed intende rendere operante nel sociale il principio cristiano e della solidarietà umana.

In particolare, la Fondazione per il perseguimento delle suddette finalità esercita le attività di interesse generale richiamate alle lettere u), v) e w) dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017.

A tal fine, la Fondazione:

1) promuove iniziative e predispone mezzi atti a prevenire e contrastare ogni forma di prestito illegale del denaro e ogni attività che sfrutti le persone e famiglie in difficoltà economica a causa dei debiti, fino a ridurle in schiavitù;

2) ascolta persone e famiglie sotto usura o a rischio e le aiuta a prendere coscienza che le risorse della buona relazionalità e lo stile di vita frugale consentono di uscire gradualmente dalle strette debitorie. A tutte assicura accompagnamento legale e consulenza amministrativa. A quelle meritevoli concede garanzie per l'erogazione di prestiti a valere su fondi propri e/o su fondi dello Stato e/o su quelli di provenienza diocesana appositamente depositati presso Istituti di Credito convenzionati e/o concede direttamente ai bisognosi senza corrispettivo, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di danaro sotto forma di sussidi o beneficenza, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico. Nel

	deliberare la concessione di garanzie a valere sui Fondi statali di cui all'articolo 15 della	
	legge 7 marzo 1996, n. 108, l'organo collegiale stabilirà il merito dei bisognosi richiedenti	
	tenendo conto dei seguenti criteri:	
	- effettivo stato di bisogno;	
	- serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;	
	- capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;	
	- fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura;	
	3) raccoglie ed elabora numeri, dati, informazioni e ricerche che contribuiscono a una	
	maggiore cognizione non solo dell'usura e del sovraindebitamento, ma anche di ogni pra-	
	tica legata al denaro, come pagamenti, risparmio, investimenti e credito bancario. Diffonde	
	la cultura antidebito dell'uso responsabile del denaro, della legalità e della solidarietà.	
	A tale scopo, con mezzi idonei, pubblica sussidi che divulgano quella minima informazio-	
	ne economica, tesa a promuovere un maggior senso di responsabilità individuale e socia-	
	le;	
	4) condivide progetti qualificati di educazione finanziaria, previdenziale e al risparmio, an-	
	che in collaborazione con Istituzioni	
	formative, Centri di ricerca e Università, valutando se convenga prender parte ad appositi	
	bandi regionali, nazionali, ed europei;	
	5) organizza convegni, studi, mostre e conferenze attinenti allo scopo;	
	6) offre assistenza e sostegno di tipo legale, fiscale e psicologico alle vittime del reato di	
	usura, tramite professionisti iscritti agli albi;	
	7) gestisce direttamente ed in "partnership" progetti antiusura e/o antiracket;	
	8) offre consulenza, informazione ed assistenza sui sistemi di finanziamento per promuo-	
	vere la cultura finanziaria e prevenire il ricorso al credito illegale;	
	9) Promuove e/o collabora a progetti di soggetti che perseguano scopi affini a quelli della	

	fondazione;	
	10) partecipa ad iniziative di finanza etica ed economia sociale, eticamente orientate, utili	
	per promuovere occupazione e sviluppo.	
	La Fondazione, ai fini del raggiungimento degli scopi statuari, può collaborare con Auto-	
	rità, con altre organizzazioni similari, con Enti, associazioni regionali e nazionali che ope-	
	rano contro l'usura e fenomeni connessi per lo sviluppo di iniziative che siano coerenti con	
	i suoi fini.	
	La Fondazione potrà, inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la	
	propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione che persegua finalità affini, analo-	
	ghe o complementari a quelli della Fondazione.	
	La Fondazione potrà anche gestire in proprio iniziative di finanza etica.	
	La Fondazione, ricorrendone i presupposti di legge, può svolgere anche attività di micro-	
	credito sociale, in conformità di quanto previsto dall'art. 11 commi 1a e 2b del D.M. n. 176	
	del 17/10/2014, in attuazione dell'art. 111 del D.lgs. n. 385 del 01/09/1993 - TUB, in quanto	
	tale attività, avente obiettivi di inclusione sociale e finanziaria, rientra tra quelle di interesse	
	generale della Fondazione.	
	La Fondazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione	
	di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto	
	delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 del D.lgs. n. 460/1997 ed ai sensi	
	dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.	
	Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è ri-	
	messa al Consiglio Direttivo della Fondazione.	
	ARTICOLO 5 - PATRIMONIO	
	Il Patrimonio della Fondazione risulta composto dalla dotazione iniziale, costituita dalla	
	Diocesi di Cassano all'Jonio di Euro 56.810,26 (cinquantaseimilaottocentodieci virgola	

	ventisei), quale risulta dall'atto costitutivo, nonché dalla successiva elargizione della stessa	
	Diocesi di Euro 46.481,12 (quarantaseimilaquattrocentottantuno virgola dodici), del che	
	ammonta ad Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto).	
	Il patrimonio potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano o per-	
	verranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; da elargizioni fatte da enti o da privati con e-	
	spresa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendita non utilizzata che,	
	con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;	
	dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o	
	da altri Enti Pubblici.	
	Il patrimonio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, deve essere utilizzato e-	
	clusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire unicamente fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È perciò tassativamente vietata la distribu-	
	zione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e deno-	
	minazione a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e compo-	
	nenti degli organi sociali.	
	In caso di scioglimento e/o estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo deve essere	
	devoluto a pena di nullità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del	
	D.lgs. n. 117 del 2017, fatta salva diversa destinazione di legge, ad altri enti del III Settore,	
	secondo i criteri di cui all'art. 9 del citato Codice del Terzo Settore.	
	La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione	
	delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle rendite del patrimonio e,	
	ove necessario, delle somme facenti parte del patrimonio e delle somme che derivano da	
	alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, da atti di liberalità o da raccolte di fondi.	
	I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo	

	vengono determinati dal Consiglio Direttivo.	
	Le rendite maturate entreranno a far parte del patrimonio e potranno essere erogate anche per l'intero importo, con le limitazioni e le modalità contenute nel presente articolo.	
	TITOLO III	
	ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Articolo 6 - Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- Il Presidente onorario.	
	- Il Consiglio Direttivo.	
	- Il Presidente della Fondazione.	
	- Il Vice - Presidente.	
	- Il Tesoriere.	
	- Il Segretario.	
	- L'Organo di controllo e il Revisore legale.	
	TITOLO IV	
	PRESIDENTE ONORARIO	
	Articolo 7 - Il Presidente Onorario	
	Al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cassano all'Jonio è attribuita la carica di Presidente Onorario della Fondazione.	
	Il Presidente Onorario, che costituisce una figura emblematica della Fondazione per l'autorevolezza che esprime e per la istanza di ordine morale che rappresenta, non è chiamato ad assolvere compiti operativi.	
	TITOLO V	
	AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA	
	Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo	

	La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) a 9 (nove)	
	membri di cui il Presidente e tutti i Consiglieri sono nominati dal Vescovo pro tempore del-	
	la Diocesi di Cassano all'Jonio.	
	Il Consiglio Direttivo, nomina al suo interno un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segre-	
	tario.	
	I membri del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di onorabilità e professiona-	
	lità di cui al decreto 6 agosto 1996 Ministro del Tesoro.	
	I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per anni tre ed in ogni caso fino all'in-	
	tegrale costituzione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Essi sono rieleggibili anche per più mandati consecutivi.	
	Qualora, per qualsiasi causa, prima della scadenza del mandato, vengano a mancare uno	
	o più membri del Consiglio Direttivo, il Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cassano al-	
	l'Jonio provvederà alla loro sostituzione, entro tre mesi dalla vacatio.	
	I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri	
	membri.	
	I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività in modo assolutamente gra-	
	tuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità della	
	Fondazione.	
	Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa anche il Presidente onorario con voto consul-	
	tivo.	
	Al Consiglio Direttivo spettano i compiti di:	
	- redigere ed approvare nei termini di legge il conto preventivo dell'anno successivo ed il	

	conto consuntivo dell'anno precedente;	
	- esercitare tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;	
	- predisporre i programmi dell'attività e curarne l'attuazione, tenendo conto delle indicazioni di merito e di metodo eventualmente suggerite dal Comitato Onorario;	
	- delegare i propri poteri ad uno o più consiglieri per singoli atti e/o attività;	
	- tenere eventuali rapporti di deposito presso istituti di credito o enti simili;	
	- deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendente;	
	- deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di collaborazione di varia natura (amministrativa, legale, etc.) sui termini del loro svolgimento, determinando l'erogazione del compenso dovuto;	
	- deliberare sulle spese per la gestione ed il potenziamento dell'attività, sulla richiesta e l'accettazione di eventuali contributi;	
	- deliberare su ogni altra questione inerente all'attività sociale;	
	- formulare il regolamento interno ed il codice comportamentale per il funzionamento dei Centri di Ascolto;	
	Il Consiglio Direttivo provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio. Tale gestione sarà comunque finalizzata al perseguimento degli scopi della Fondazione.	
	Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato tramite fax, raccomandata, mail, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi di	

urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo, anche 24 (ventiquattro) ore prima.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi e deliberare anche in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; il regolare svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare il risultato delle votazioni;

- sia consentito al segretario, chiamato a redigere il verbale, di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi, oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal Presidente, o chi da questi delegato.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo s'impegna a mantenere il segreto professionale sulle persone assistite anche quando scade il mandato.

Articolo 9 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Vescovo pro tempore della Diocesi di Cassano all'Jonio.

	Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente:	
	- dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile;	
	- convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più	
	breve tempo possibile al Consiglio Direttivo;	
	- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;	
	- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;	
	- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;	
	- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;	
	- delega, in caso di assenza o impedimento, i suoi poteri al Vicepresidente.	
	Articolo 10 - Il Vice Presidente	
	Il Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo, esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o dimissioni.	
	Articolo 11 - Il Tesoriere	
	Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:	
	- collaborare con il Presidente nella gestione dei fondi e dei depositi della Fondazione, in	
	attuazione delle deliberazioni e degli orientamenti del Consiglio Direttivo e degli organismi	
	statuari, nonché nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto. A tal fine, il tesoriere potrà operare sui rapporti bancari intrattenuti dalla Fondazione, a firma congiunta con	
	il Presidente;	
	- amministrare il patrimonio della Fondazione Antiusura ed i contributi ad essa comunque	
	proveniente, secondo le direttive del Consiglio Direttivo;	
	- presentare il piano di copertura del programma annuale ed il bilancio preventivo e con-	

	suntivo;	
	- curare la tenuta dei libri contabili;	
	- curare la custodia dei beni.	
	Articolo 12 - Il Segretario	
	Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:	
	- assistere alle riunioni degli organi e curare la redazione dei verbali;	
	- collaborare con l'ufficio di Presidenza per il regolare svolgimento delle attività.	
	TITOLO VI	
	ESERCIZIO	
	Articolo 13 - ESERCIZIO	
	L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°(primo)gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.	
	Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 117 del 2017 ed entro il 30 (trenta) ottobre di ciascun anno quello preventivo per il successivo esercizio.	
	La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.	
	Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), il bilancio può essere redatto come rendiconto per cassa.	
	Esso viene redatto secondo la modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	

	(R.U.N.T.S.).	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate	
	superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art.	
	14 D.lgs. n. 117 del 2017.	
	Se il complesso di ricavi, rendite, proventi, entrate è superiore a euro 100.000,00, devono	
	essere pubblicati sul sito internet emolumenti, ricavi, compensi e corrispettivi attribuiti ad	
	amministratori, controllori, dirigenti e associati.	
	Ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 117/2017, il bilancio deve contenere l'elenco e gli im-	
	porti delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei	
	beneficiari diversi dalle persone fisiche.	
	Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione co-	
	munque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la	
	destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favo-	
	re di organizzazioni di altri Enti del II settore (E.T.S.) che per legge, statuto o regolamento	
	abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione.	
	La Fondazione, oltre agli adempimenti di cui sopra collegati al bilancio, deve tenere:	
	- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo e dei revisori;	
	- il registro dei volontari.	
	TITOLO VII	
	CONTROLLO DEI CONTI	
	Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO.	
	Il Vescovo protempore della Diocesi di Cassano all'Jonio nomina un organo di controllo,	
	anche monocratico.	
	Nel caso di organo di controllo collegiale, esso deve essere composto da tre membri ef-	

	fettivi e di due supplenti. Inoltre, i membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti.	
	Compiti dell'organo di controllo sono: vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle norme del D.lgs. 08/06/2001 n. 231, se applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto secondo le linee guida dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Nel bilancio sociale si deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio.	
	L'organo di controllo può procedere in ogni momento, anche a mezzo di un solo componente ad ispezioni e controlli chiedendo a tal fine al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento gestionale della Fondazione.	
	Il controllore o i controllori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.	
	Il controllore o i controllori sono, in ogni caso, rieleggibili.	
	L'organo di controllo svolge, altresì, le funzioni di organo di controllo ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del D.M. n. 176/2014.	

Articolo 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano le condizioni previste dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII

VOLONTARI E DIPENDENTI - CENTRI ASCOLTO

Articolo 16 - VOLONTARI E DIPENDENTI

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontari che vengono iscritti in un apposito registro.

I volontari collaborano con la Fondazione in modo disinteressato e senza fini di lucro, neanche indiretti, unicamente per fini di solidarietà.

Sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

In ogni caso sono vietati rimborsi di tipo forfettario.

Qualora non sia possibile avvalersi di volontari per ricoprire le cariche sociali la Fondazione potrà far ricorso a professionisti la cui retribuzione dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 8 lettera b) del Codice del Terzo Settore.

I componenti degli Organi della Fondazione di regola debbono essere volontari umanamente e professionalmente preparati e sono sottoposti a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Tutti i volontari di cui la Fondazione si avvale devono essere assicurati da quest'ultima, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Oltre che di volontari, la Fondazione può avvalersi anche di lavoratori dipendenti nel numero necessario al suo funzionamento. Essi dovranno essere inquadrati e ricevere un tratta-

	mento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai rispettivi contratti collettivi	
	come previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.	
	Articolo 17 - Centri di Ascolto	
	I soggetti beneficiari del servizio offerto dalla Fondazione, di cui all'art. 4 punto 2 del pre-	
	sente statuto, sia in via preventiva che per accompagnamento nei casi di intervento suc-	
	cessivo, sono gestiti dai Centri di Ascolto, costituiti su iniziativa della Fondazione.	
	I Centri di Ascolto curano l'istruttoria dei casi da sottoporre al Consiglio Direttivo per even-	
	tuali interventi della Fondazione, secondo le normative vigenti, in materia di prevenzione al	
	fenomeno dell'usura e dallo Statuto.	
	La Fondazione svolge azione di tutoraggio dei Centri di Ascolto, anche al fine di supportar-	
	ne l'attività con l'intervento - sia singolarmente che in team - degli esperti che collaborano,	
	ed organizza l'erogazione di corsi formativi per gli operatori, al fine di conseguire la pro-	
	gressiva crescita dello standard qualitativo del servizio.	
	Le attività dei Centri di Ascolto devono essere esplicate secondo una metodologia e con-	
	formemente a regole omogenee, sancite nel regolamento interno e nel codice comporta-	
	mentale redatti ed adottati dal Consiglio Direttivo.	
	Le proposte conclusive dell'istruttoria dei casi curata dai Centri di Ascolto saranno inoltrate	
	al Consiglio Direttivo, che assumerà le decisioni conseguenti, disponendo, ove ne ricorra	
	la necessità, supplementi di istruttoria e/o integrazioni di documentazione.	
	TITOLO IX	
	ESTINZIONE - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE	
	Articolo 18 - ESTINZIONE - SCIoglimento	
	La Fondazione si estingue per le cause previste dall'art. 27 c.c. e dal Codice del Terzo Set-	
	tore.	
	Ai sensi dell'art. 49 del suddetto Codice, la causa di estinzione o scioglimento dell'asso-	

ciazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale, il tutto ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 19 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 Disposizioni per l'attuazione del codice civile.

TITOLO X

RINVIO

Articolo 20

Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

F.to: Francesco Savino, Roberto Enrico Barletta, Ombretta Propato, Stefano Prisco, Giuseppe Giovanni Esposito, E.Claudio Cristofaro, sigillo

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo ai sensi

dell'art.22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs.82/2005